

**I.C. "ADOLFO CROSARA"
CORNEDE VICENTINO**



2022/2023

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON DSA

A cura della prof.ssa Patrizia Ninfa Satariano
(Funzione strumentale per gli alunni con DSA)

Indice

INTRODUZIONE	01
GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	02
UN CASO PARTICOLARE: I "GIFTED CHILDREN"	05
CHE COSA SONO I DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO	05
FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO	07
SINOSI PROTOCOLLO OPERATIVO (FASI, TEMPI, MODALITÀ, SOGGETTI COINVOLTI)	12
ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE IN CASO DI CRITICITÀ/SOSPETTO DSA/BES, DI SEGNALAZIONE ALLA FAMIGLIA E INVIO AI SERVIZI	13
RILEVAZIONE PRECOCE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	15
RILEVAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	17
SCADENZA DELLA DIAGNOSI	18
CHE COS'È IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)	20
DSA E LINGUE STRANIERE	23

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DSA	25
FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATE	27
ESAMI DI STATO PER ALUNNI CON DSA	40
PROVE INVALSI PER ALUNNI CON DSA	42
INDICAZIONI UTILI PER LA FAMIGLIA: DETRAZIONI FISCALI E INDENNITÀ DI FREQUENZA	44
TANTI RUOLI E SPECIFICITÀ: UN SOLO OBIETTIVO	47
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO-DSA	51
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)	52

INTRODUZIONE

Il protocollo di accoglienza, previsto dalla normativa vigente in materia di DSA, costituisce la **linea guida d'informazione** riguardante l'**accoglienza** e l'**inserimento ottimale** degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento, con l'obiettivo di agevolare, promuovere e sostenere il percorso scolastico di ognuno, nel rispetto delle proprie peculiarità.

Il protocollo di accoglienza è uno **strumento d'inclusione** che permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente per i DSA d'Istituto. Dunque, il protocollo (*Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici d'apprendimento, allegato al D.M. del 12 luglio 2011 n. 5669*) ha le seguenti finalità:

- garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di sviluppo;
- favorire il successo scolastico mediante una didattica individualizzata e personalizzata;
- ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi alla situazione;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alla necessità degli alunni DSA;
- sensibilizzare i docenti e i genitori nei confronti delle problematiche dei DSA (aggiornamento, formazione, incontri);
- prestare attenzione ai segnali che possono indicare il rischio di DSA;
- promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra le famiglie, la scuola e l'Ente che ha in carico l'alunno con DSA.

Il nostro Istituto, secondo il principio di valorizzazione della persona e della sua individualità, s'impegna a guidare gli alunni con DSA verso il successo formativo nel rispetto dei ritmi personali di apprendimento.

Particolare attenzione viene data alla formazione costante dei docenti attraverso corsi di aggiornamento. In particolare, la nostra scuola ha ottenuto l'attestato di SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA rilasciato da AID e, periodicamente, i docenti partecipano a corsi di aggiornamento attivati sul territorio.

GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Secondo la *Direttiva del 27/12/2012 relativa ai Bisogni educativi Speciali (BES)* pubblicata dal Ministero dell'Istruzione nel gennaio 2013:



“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.”

Con quest'ultima Direttiva, quindi, il Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano certificabili né con disabilità né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.

Con il **termine BES** si intendono:

1. alunni con disabilità;
2. alunni con DSA;
3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

A tutte queste tipologie la Direttiva estende i benefici della L. **n° 170/10**, cioè le misure compensative e dispensative.

I **Bisogni Educativi Speciali** (BES) vengono suddivisi in **tre sottocategorie**:

Disabilità certificata

L.104/1992

Disturbi evolutivi specifici (DES)

1. i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) certificati secondo la L.170/2010:

- dislessia
- disortografia
- disgrafia
- discalculia
- disturbo di comprensione del testo scritto (introdotto dall'Istituto Superiore di Sanità nella nuova Linea guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento pubblicata il 20 gennaio 2022);

2. altri disturbi evolutivi specifici:

- disturbo del linguaggio;
- disturbo delle abilità non verbali;
- disturbo della coordinazione motoria (disprassia);
- disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (A.D.H.D.);
- disturbo oppositivo-provocatorio (D.O.P.);
- disturbo dello spettro autistico lieve;
- funzionamento intellettivo limite che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico (borderline cognitivo).

Altri BES

Alunni con:

- svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- disagio comportamentale/relazionale, altre difficoltà (lutti, traumi, dipendenze...);
- alunni con iter diagnostico di DSA non ancora completato.

(DM 5669 12/7/2012)

Possiamo, dunque, trovarci di fronte a **tre diverse situazioni**:

1 alunni con **certificazione di DISABILITÀ**, per i quali si fa riferimento alla *L. 104/92* (art. 3) e per i quali viene elaborato un **PEI (Piano Educativo Individualizzato)**;

2 alunni con diagnosi di **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES)**:

- se con **diagnosi di DSA**, si fa riferimento alla *L. 170/10* e *DM 5669 12/7/2012* e viene elaborato **obbligatoriamente un PDP**.
- se con **diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali**, ecc., il Consiglio di classe ha la possibilità di decidere in maniera autonoma se predisporre un PDP. In caso non lo faccia, devono essere esplicitate le motivazioni. A questo riguardo si faccia riferimento al Piano Didattico Personalizzato (pag. 2, *Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363*);

3 alunni con **SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO e CULTURALE**: “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di **elementi oggettivi** (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di **ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche**” (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, *CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013*).

Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche):

- il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri)
- che può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3, *CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013*). La scuola non è obbligata a elaborare un PDP, ma sceglie in autonomia interventi che dovranno sussistere solo per il tempo necessario all'aiuto in questione.

Alcuni BES, quindi, possono essere temporanei e prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve.

UN CASO PARTICOLARE: I "GIFTED CHILDREN"

Un caso particolare sono gli alunni ad **alto potenziale intellettivo**.

In base alle segnalazioni ricevute dalle scuole e alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti **Gifted children** in ambito internazionale.

A seguito dell'emanazione della *Direttiva 27.12.2012*, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa.

Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.

CHE COSA SONO I DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO

La **Consensus Conference del 26/01/2007** definisce i DSA come "disturbi dell'apprendimento la cui principale caratteristica è quella della specificità, intesa come disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità (lettura, scrittura, calcolo) in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale".

La **legge 8 ottobre 2010, N° 170**, ha riconosciuto legalmente la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

I disturbi dell'apprendimento presentano alcune **caratteristiche**:

- cronicità del disturbo;
- componente neurobiologica che si intreccia con i fattori ambientali e ne determina il fenotipo;
- tipicità dell'età evolutiva;
- livelli differenti di qualità;
- frequente compresenza di DSA;
- comorbidità con altri disturbi.

L'**ICD10** (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, 2007*), documento di classificazione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), registra i disturbi specifici d'apprendimento nell'**asse F81**:

F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche:

- **F81.0** – Disturbo specifico della lettura/dislessia
- **F81.1** – Disturbo specifico della compilazione/disortografia
- **F81.2** – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia)
- **F81.3** – Disturbo misto delle abilità scolastiche
- **F81.8** – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

Il **codice F81.9** – Disturbo evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato – è riferito a un disturbo non specifico e, quindi, non è un DSA).

La stessa legge ha dato loro una definizione:

- per **DISLESSIA** s'intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- per **DISGRAFIA** s'intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione della grafia;
- per **DISORTOGRAFIA** s'intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- per **DISCALCULIA** s'intende il disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

Per studenti con DSA viene predisposto un Piano DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP), cioè un documento previsto dal Ministero dell'Istruzione creato in base al *Decreto Ministeriale 5669 del 12/07/2011*, che serve per accordarsi sulla didattica specifica che va attuata a scuola. Nel PDP è specificato quali tipi di strumenti compensativi e/o misure dispensative sono previste per l'alunno durante le lezioni e le prove di valutazione.

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

FASE 1 - ISCRIZIONE DELL'ALUNNO CON DSA

Le pratiche d'iscrizione sono seguite dal personale amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d'iscrizione e della certificazione diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche qualora la diagnosi sia redatta da specialisti privati) che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola.

La consegna della diagnosi è un atto dovuto per poter applicare la legge 170/10.

La consegna può essere effettuata in due modi:

- alla Segreteria, in **busta chiusa**, con richiesta del numero di protocollo e data di consegna. La diagnosi in fotocopia, va indirizzata al Dirigente scolastico. Sulla busta è opportuno scrivere la seguente dicitura: "Contiene dati sensibili" ai sensi del Gdpr 2016/679;
- alla Segreteria, per **via telematica**, all'e-mail dell'Istituto VIIC82400g@istruzione.it. Secondo l'Accordo Stato-regioni. All'art. 3 " Elementi della certificazione di DSA", comma 5 si legge: " La certificazione di DSA, su richiesta della famiglia, è trasmessa, ove possibile, per via telematica alla scuola nel rispetto della normativa sulla privacy". Per l'art. 2 della Legge 241/90 la scuola dovrà dare risposta entro 30 giorni.

Tale consegna verrà protocollata e verrà inviata copia del verbale di avvenuta protocollazione ai genitori.

L'assistente amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto per i DSA la presenza della documentazione ed essi accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP.

Chiunque erroneamente riceva una certificazione di DSA è tenuto a consegnarla al Dirigente Scolastico, alla Segreteria o al Referente DSA.

In caso d'**iscrizione alla classe prima**, la determinazione della sezione, ad opera del Dirigente Scolastico, con il supporto della Commissione composizione classi, potrà tenere conto anche del parere del Referente d'Istituto per i DSA. Si dovrà aver cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità, tenendo presenti i criteri stabiliti dal Collegio Docenti (ad esempio l'indice di complessità delle classi).

In caso d'**inserimento successivo** (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo), la scelta della sezione in cui iscrivere l'alunno sarà di competenza del Dirigente Scolastico, visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti e sentito il parere del Referente d'Istituto per i DSA.

Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Referente d'Istituto per i DSA comunicare il nuovo inserimento al team/Consiglio della classe coinvolta presentando l'alunno al fine di predisporre il percorso di accoglienza e avviare il momento di osservazione funzionale alla stesura del Piano Didattico Personalizzato. Tale incontro permetterà anche il passaggio di informazioni sulla storia personale e scolastica dello studente ricavate dal primo colloquio con la famiglia.



TERMINI PER LA CONSEGNA E IL PROTOCOLLO DELLE CERTIFICAZIONI DSA¹

Solo per le diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo **entro 3 mesi** dalla presentazione della documentazione diagnostica a scuola.

Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il **31 marzo dell'anno in corso** (CM n° 8 del 6/3/2013).

FASE 2 - INCONTRO INFORMATIVO CON I GENITORI

Acquisita la documentazione, il Coordinatore di classe/Team e, qualora necessario, il Referente d'Istituto per i DSA concordano un primo incontro con i genitori.

L'incontro con le famiglie, momento imprescindibile per una corretta ed efficace formulazione del PDP, verrà effettuato all'inizio di ogni anno scolastico anche nei casi in cui il documento sia stato già predisposto negli anni precedenti. Il PdP, infatti, è un Piano didattico personalizzato flessibile che varia nel corso degli anni in quanto cambia e si evolve il profilo di funzionamento dell'alunno.

Forti cambiamenti si possono, infatti, rilevare nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria e nel corso dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.

I genitori possono, quindi, fornire informazioni importanti rispetto alle difficoltà del proprio figlio e alle difficoltà della famiglia nella gestione delle stesse.

Le *Linee guida del MIUR* sottolineano il **ruolo della famiglia nella redazione del PDP** (p. 8):



"Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici"

Durante il colloquio verranno presentate:

- le figure di riferimento della scuola;
- la normativa in vigore;
- la procedura di compilazione del piano didattico personalizzato;
- le modalità didattiche attuate.

Inoltre, potranno essere acquisite informazioni sullo studente anche mediante l'utilizzo di questionari e griglie osservative compilate a cura della famiglia per rilevare ad esempio lo stato di consapevolezza del disturbo, il livello di autostima, l'uso effettivo di strumenti compensativi, la modalità di studio. L'eventuale materiale raccolto durante il colloquio va poi inserito nel fascicolo personale dell'alunno per divenire base su cui organizzare il piano didattico personalizzato.

FASE 3- PREDISPOSIZIONE DEL PDP

Non oltre il **primo trimestre scolastico** (*DM 5669, 12/7/2011, par. 3.1*), il PDP va redatto, firmato e consegnato in segreteria.

Il coordinatore (Scuola secondaria di primo grado), in sede del primo consiglio di classe (**ottobre**) e/o l'equipe pedagogica (Scuola primaria) mette a conoscenza l'intero C.d.C./team del caso, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l'aiuto del Referente DSA) una bozza di PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) le cui linee essenziali sono state definite in **precedenza con la famiglia**.

In occasione del consiglio di classe/team di **novembre** lo stesso acquisisce ed, eventualmente, integra il PDP, che quindi viene approvato; tale documento costituirà un allegato RISERVATO della programmazione di classe.

Il **PDP viene sottoscritto**:

- da tutti i componenti del team docente o dal Consiglio di classe;
- da entrambi i genitori;
- dal Dirigente Scolastico.

In caso di **accettazione del PDP** da parte della famiglia, questo **diviene operativo**:

- il PDP originale viene archiviato nel fascicolo personale dell'alunno;
- una copia viene consegnata alla famiglia.

In caso di **rifiuto del PDP** da parte della famiglia, questo **non diviene operativo**.

In questo caso è opportuno:

- verbalizzare che, in quell'incontro, i genitori non accettano il PDP;
- chiedere la motivazione del diniego per iscritto;
- protocollare la dichiarazione della famiglia;
- inserirla nel fascicolo personale dell'alunno;
- allegarla ai verbali del Team e del Consiglio di classe;
- consegnare l'originale del PDP al Dirigente che comunque lo acquisisce.

Nel successivo Consiglio di classe e/o riunione di Team si verbalizza che, nonostante la mancata accettazione del documento da parte della famiglia, il team docenti/consiglio di classe si riserva di riformularlo e di riproporne l'uso in caso di necessità.

La mancata adesione della famiglia alla firma del PDP non solleva gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento (attraverso percorsi individualizzati e personalizzati), in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella Legge 53/2003.

FASE 4- VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Durante l'anno scolastico, è necessario mettere in atto **azioni di monitoraggio** del Piano Didattico Personalizzato. Esse possono essere effettuate al termine del primo quadrimestre (ad esempio entro il **31 gennaio**) o nel **consiglio di classe di marzo**, ma comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola). Questo documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul campo e conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti.

Durante l'anno è, dunque, possibile aggiornare e modificare il PDP in base alle nuove esigenze che possono emergere dalla sua attuazione, naturalmente verbalizzando gli eventuali cambiamenti.

Infine, il documento verrà verificato al **termine dell'anno scolastico** per un'analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico (all'inizio di ogni anno scolastico potrà esser aggiornato ed eventualmente modificato se necessario).

All'**inizio di ogni nuovo anno scolastico**, il PDP deve essere riesaminato, aggiornato e approvato dal Consiglio di Classe, sentita la famiglia.

Si ricorda che si parla di **collegialità** e **corresponsabilità** nella redazione del PDP, quindi ogni decisione scritta nel PDP va applicata da tutti i docenti.

Se l'alunno si rifiuta di utilizzare gli strumenti compensativi stabiliti (computer, calcolatrice...), occorre far dichiarare per iscritto alla famiglia che l'alunno non vuole avvalersi di tali strumenti e si verbalizza tale decisione (dello studente) nel registro dei verbali del Consiglio di Classe.

SINOSSI PROTOCOLLO OPERATIVO


(FASI, TEMPI, MODALITÀ, SOGGETTI COINVOLTI)

FASI	TEMPI	MODALITA'	SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica	Entro le scadenze stabilite dal MIUR	La famiglia procede all'iscrizione e fa pervenire la certificazione attestante la diagnosi alla segreteria.	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico • Famiglia • Segreteria • Referente DSA
Prima accoglienza	Se possibile, già al momento della preiscrizione o eventualmente dopo l'iscrizione.	<p>Acquisizione di informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visione della documentazione; • contatto con gli specialisti (se necessario); • contatto con la famiglia. • Compilazione scheda conoscitiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico • Referente DS • Famiglia
Assegnazione dell'alunno alle classe	Entro settembre	<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione dell'alunno alle classe e presentazione del caso al Cdc./team docente. • Incontro degli insegnanti e/o coordinatore con la famiglia dello studente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico • Commissione composizione classi • Referente DSA, • Componenti del Cdc/team docente • Coordinatore di classe.
Inserimento in classe e predisposizione del PDP	Settembre-novembre	Raccolta di eventuali osservazioni sistematiche, al fine di stilare una bozza del PDP.	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnanti di classe • Coordinatore di classe • Referente DSA
Approvazione del PDP; stesura finale e sottoscrizione del documento	Fine novembre (entro il 30 novembre : consegna del documento in segreteria)	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione delle misure compensative e dispensative da attuare; • firma di accettazione da parte dei componenti del Cdc/team • firma di accettazione da parte dei genitori. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnanti di classe • Coordinatore • Famiglia
Valutazione intermedia e finale	Fine I e II quadrimestre	Verifica e valutazione del PDP.	<ul style="list-style-type: none"> • Insegnanti di classe • Coordinatore di classe

ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE IN CASO DI CRITICITÀ/SOSPETTO DSA/BES, DI SEGNALAZIONE ALLA FAMIGLIA E INVIO AI SERVIZI

Una premessa fondamentale su questo argomento molto delicato è che all'insegnante non compete la formulazione di diagnosi, ma l'osservazione attenta e accurata dell'alunno in presenza di eventuali sintomi.


Ruolo fondamentale nella **rilevazione di prestazioni atipiche** e, successivamente, nell'identificazione delle caratteristiche cognitive su cui puntare per il successo formativo, è affidato, innanzitutto, ai docenti, così come si legge nelle *Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA* (allegato D.M. 12 luglio 2011 n. 5669):



“Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all'osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura e calcolo.”

La **precocità della diagnosi** è un fattore protettivo per lo studente, sia perché permette l'attivazione di percorsi di recupero didattico mirato, sia perché previene la presenza di disturbi secondari di tipo emozionale, legati ad una scarsa autostima e a un inadeguato senso di autoefficacia.

L'importanza dell'identificazione precoce dei bambini e dei ragazzi a rischio di DSA, attraverso l'osservazione mirata e l'attività di screening all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, è ben sottolineata nella Legge 170 - 8 ottobre 2010 (art. 3 comma 3).



“E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali” di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”

È assolutamente necessario **evitare l'attivazione del percorso diagnostico sulla base dei risultati di singole prove di "screening" proposte a tutti gli alunni di una classe o di una scuola**. Pertanto, nessuna comunicazione della scuola alla famiglia potrà essere presa in considerazione per l'attivazione del percorso diagnostico da parte dei servizi sanitari competenti, se fondata sulle sole risultanze individuali di uno screening scolastico senza esplicitare tempi e dettagli nonché esiti del **percorso di potenziamento**.

Come prevede la legge, all'art. 3, comma 2:

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”



Nel caso in cui ci sia il sospetto di difficoltà specifica di apprendimento (DSA) non adeguatamente compensata, ovvero nonostante attività di recupero mirato e potenziamento didattico, da parte di uno più docenti, costoro vaglieranno le informazioni acquisite e, in caso di conclamata necessità, convocheranno la famiglia stessa per un possibile confronto e richiesta di approfondimento, invitandola poi a recarsi presso gli enti preposti per una possibile diagnosi di D.S.A. (art. 3, comma 1, Legge 170/10).

In tale occasione, gli insegnanti potranno consegnare alla famiglia schede di osservazione e/o prove oggettive, in cui siano evidenziate le difficoltà riscontrate nelle attività didattiche e che possano far pensare ad un DSA.

Se la famiglia decide autonomamente per una valutazione, la scuola rende disponibili agli operatori le prove didattiche e le osservazioni rilevate in classe rispetto ai processi di apprendimento.

I test effettuati (o le schede di osservazione) dovranno essere consegnati alla famiglia entro un mese dalla richiesta.

RILEVAZIONE PRECOCE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA


Il DSA, per definizione, può essere riconosciuto con certezza solo quando un bambino entra nella scuola primaria, quando cioè viene esposto ad un insegnamento sistematico della lettura, della scrittura e del calcolo.

E' tuttavia noto che l'apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo si costruisce a partire dall'avvenuta maturazione e dall'integrità di molteplici competenze che dovrebbero essere presenti sin dalla scuola dell'infanzia.

Il riferimento all'identificazione precoce dei DSA deve quindi intendersi come **individuazione dei soggetti a rischio DSA**.

Nel corso della scuola dell'infanzia, **difficoltà e comportamenti atipici** in determinate aree possono essere, infatti, considerati come **predittori di disturbi specifici dell'apprendimento** e, cioè uno sviluppo atipico del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche.

Nella scuola dell'infanzia, la segnalazione per potenziale difficoltà di apprendimento assume **carattere di eccezionalità** ed è:

- 
- limitata a quei bambini che presentano già un **disturbo del linguaggio conclamato** o altri disturbi significativi che possono o meno avere come evoluzione un DSA;
 - al **terzo anno** di scuola dell'infanzia.

Nella scuola primaria, gli indicatori di DSA sono rilevabili preferibilmente attraverso l'osservazione degli apprendimenti da parte degli insegnanti. L'utilizzo di procedure di rilevazione dovrà sempre andare di pari passo con l'**osservazione sistematica** degli apprendimenti da parte degli insegnanti, in particolare per consentire di valutare le ricadute degli interventi di potenziamento attivati e decidere conseguente i passaggi successivi.



L'**osservazione sistematica** a differenza di quella occasionale è:

- condotta intenzionalmente;
- legata alla presenza di precisi schemi di riferimento per la classificazione e la categorizzazione di fenomeni osservati;
- condotta secondo procedure controllate, cioè sistematiche, ripetibili e comunicabili;
- obiettiva.

QUADRO DI SINTESI PROCEDURE D'INVIO AI SERVIZI PER APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO (SCUOLA DELL'INFANZIA- TERZO ANNO)

STEP 1	Individuazione degli alunni che presentano uno sviluppo atipico del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche .
STEP 2	Prima osservazione attraverso la compilazione di uno schema d'osservazione (cfr. <i>Quaderno operativo</i>) del quale si suggerisce l'utilizzo tra il mese di novembre e dicembre per poter elaborare i dati e promuovere un eventuale potenziamento mirato.
STEP 3	Colloquio informativo con la famiglia.
STEP 5	Messa in atto d'interventi educativo-didattici (percorsi di recupero e potenziamento)
STEP 6	Seconda osservazione nei mesi di maggio/giugno attraverso la compilazione di uno schema d'osservazione (cfr. <i>Quaderno operativo</i>).
STEP 7	In caso di persistenza delle difficoltà, consegna ai genitori di una relazione sulle difficoltà d'apprendimento per la segnalazione al Servizio Distrettuale per l'età Evolutiva con l'utilizzo di un modello di segnalazione (cfr. <i>Quaderno operativo</i>).

Quaderno operativo. Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)- Edizione II, 2015



RILEVAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

All'**osservazione attenta da parte dei docenti delle prestazioni atipiche** dei propri alunni, si affianca l'**attività di screening** condotta con prove standardizzate approvate dal nostro istituto (Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 2022-2024) e presenti nel progetto "Tutti vanno bene a scuola".

Tale progetto, che ha come scopo principale l'individuazione precoce degli alunni con difficoltà nella letto-scrittura, nel numero e nel calcolo, ha il fine di mettere in atto interventi tempestivi ed efficaci per il recupero di tali incertezze e, nei casi più gravi, predisporre, in accordo con la famiglia, la "Scheda informativa sulle difficoltà dell'alunno" per la presa in carico dello stesso da parte del "Servizio età evolutiva" dell'ULSS 8 o di enti accreditati, per avviare l'iter diagnostico.

Un quadro più dettagliato del progetto è reperibile nel **PROTOCOLLO SCREENING DSA - a.s. 2022/2023**.

SCADENZA DELLA DIAGNOSI

Le **diagnosi non “scadono”**, quindi l'alunno non deve essere soggetto a rivalutazione ad ogni passaggio da un ordine di scuola ad un altro. La rivalutazione non è obbligatoria, si può però eventualmente consigliare come opportuna in alcuni casi.

Alla fine del 1° ciclo di istruzione (ossia dopo l'esame di 3^a media), sarà cura della famiglia presentare la diagnosi di DSA all'Istituto Superiore dove è stato iscritto l'alunno.

Tuttavia la diagnosi non si limita a certificare il DSA, ma fa il punto anche sulle difficoltà che esso comporta, individuando un profilo di funzionamento.

Con gli anni si verificano dei cambiamenti, in particolare un percorso d'apprendimento può portare miglioramenti anche importanti, di cui bisogna tenere conto nel percorso scolastico.


Ad essere oggetto di rivalutazione non è quindi il DSA (che non si modifica), ma il **profilo di funzionamento**.

Nella relazione clinica che si occupa della valutazione, infatti, vengono individuati strumenti compensativi e strategie per supportare il bambino/ragazzo.


Perché il documento sia efficace il profilo deve essere aggiornato e occorre rivalutare il bambino/ragazzo con DSA periodicamente.

Poiché le informazioni menzionate nella diagnosi sono però importanti per definire gli interventi didattici, in caso di diagnosi rilasciate da molto tempo la scuola può chiedere alla famiglia, nell'interesse dell'alunno, di aggiornare i documenti clinici redatti molto tempo prima.

La normativa consiglia che gli **aggiornamenti della diagnosi** abbiano luogo:

- 
- al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
 - ogniqualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia (Accordo Stato-Regioni sul tema DSA-2012).

Quando sarebbe opportuno aggiornare la diagnosi



La diagnosi deve essere aggiornata da **professionisti riconosciuti** (a seconda di quanto previsto dalla legge regionale).

Si tratta delle stesse figure professionali coinvolte nell'iter diagnostico (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista).

La rivalutazione è molto simile come iter ad una diagnosi DSA vera e propria in quanto consiste in visite e test, con la differenza che si ha una base di partenza che permette di snellire alcuni passaggi.

Con la rivalutazione, si realizza una relazione che individua misure dispensative e strumenti compensativi che saranno importanti per il percorso scolastico che si sta per iniziare.

CHE COS'È IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

È un **piano** che documenta le scelte metodologiche e le strategie didattiche progettate in favore dell'alunno con DSA, che specifica le modalità di insegnamento inclusive, l'uso di strumenti compensativi e di misure dispensative.

È uno **strumento di lavoro flessibile**, ovvero modificabile a seconda delle necessità; se necessario, in corso d'anno, può essere modificato, integrato, considerando che l'alunno è un "sistema in divenire" e che l'azione educativa e didattica deve seguire e accompagnare questo movimento.

È uno **strumento di condivisione della responsabilità educativa**, di raccordo e di collaborazione tra scuola e famiglia e rappresenta una sorta di "**patto educativo**" tra le due componenti.


Il piano è costituito dalle seguenti voci:



Dati anagrafici
dell'alunno



Tipologia di
disturbo



Attività didattiche
individualizzate e/o
personalizzate



Strumenti
compensativi
utilizzati



Misure
dispensative
adottate



Forme di verifica
e di valutazione
personalizzate

Il PDP deve contenere anche uno spazio dedicato all'illustrazione dei **punti di forza dell'alunno**: interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari.

Grande rilievo, assume la valutazione degli **strumenti dispensativi e compensativi** da adottare per l'alunno DSA/BES.

Si tratta di misure e strumenti che aiutano l'alunno con DSA o con altri Bisogni Speciali a ridurre gli effetti del suo disturbo, predisponendo una modalità di apprendimento più adatta alle sue caratteristiche, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

In particolare:



Gli **STRUMENTI COMPENSATIVI** sono strumenti che permettono di compensare la debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando l'esecuzione dei compiti automatici ("non intelligenti") compromessi dal disturbo specifico, proprio come un paio di occhiali permette al miope di leggere ciò che è scritto sulla lavagna.

Gli strumenti compensativi hanno, quindi, come scopo quello di ridurre gli effetti negativi del disturbo per raggiungere prestazioni funzionalmente adeguate.

La loro efficacia dipende più dalle abilità d'uso (**competenza compensativa**) che dallo strumento utilizzato.

Eccoli:

- la **sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il **registratore**, che consente all'alunno di non scrivere gli appunti della lezione;
- i **programmi di video scrittura con correttore ortografico**, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la **calcolatrice** o **tavola pitagorica**, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali **tabelle, formulari, mappe concettuali**.



Le **MISURE DISPENSATIVE** sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Non modificano le competenze e hanno lo scopo di evitare che il disturbo provochi un insuccesso scolastico generale, con ricadute gravi sul livello di autostima, di auto efficacia e in generale, sul benessere psicologico.

Esempi di misure dispensative:

- maggior tempo per lo svolgimento di una prova (in una quota ragionevole stimata intorno al 30%);
- contenuto delle prove ridotto, ma disciplinarmente significativo;
- scrittura veloce sotto dettatura;
- uso del vocabolario;
- dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, di formule, paradigmi, ecc.

Uno **studente con dislessia** può essere dispensato:

- dalla lettura ad alta voce (da valutare caso per caso, quando ciò comporta disagio psicologico);
- lettura autonoma di brani lunghi;
- da tutte quelle attività dove la lettura è la prestazione valutata.

DSA E LINGUE STRANIERE

Per le lingue straniere sono previsti:



La **DISPENSA DALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE** (temporanea o permanente)

In caso di **disturbo grave** e previa verifica della **presenza delle condizioni previste** all'**Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011**, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la **comprensione (orale o scritta)**, sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione, sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente. Lo studio delle lingue straniere implica anche l'approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata.



L'**ESONERO DALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA**

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un **percorso didattico personalizzato**.

In sede di esame di Stato, sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma." (*comma 13, art. 11, Decreto legislativo n. 62/2017*).

La scelta dell'esonero dall'insegnamento della lingua straniera (piuttosto drastica e irreversibile didatticamente) è importante e va concordata con la famiglia, che preventivamente va informata che, successivamente, nella scuola secondaria di secondo grado, l'esonero della lingua non è previsto se si vuole conseguire un Diploma e non un semplice Attestato di credito formativo.

Infatti, nello stesso *Decreto 62, l'art. 20*, relativo all'Esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado (per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, al *comma 13*, recita:

“In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo, di cui al comma 5”.




Sia in caso di dispensa dalla valutazione delle prove scritte sia in caso di esonero dalla lingua straniera, la richiesta viene fatta dai genitori con motivazioni scritte degli esperti che hanno evidenziato il disturbo. Il consiglio di classe deve esprimersi favorevolmente in maniera formale.

Affinché la **dispensa** o l'**esonero** siano operativi si devono dunque realizzare tre condizioni:

- 1 indicazioni contenute nella DIAGNOSI;
- 2 richiesta scritta della FAMIGLIA;
- 3 ratifica del CONSIGLIO DI CLASSE.


VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DSA

Rispetto alle verifiche e i criteri di valutazione per gli alunni con DSA, la *Legge 170/2010 art. 5 comma 4* sottolinea che:



“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.

Ne *Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento (MIUR, 2011)*, all' *art.5 comma 4*, si afferma che :



“La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite”.

Nel *D.M. 5669/2011 (artt. 5 e 6)* si sottolinea che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel Piano didattico personalizzato.

Pertanto, le verifiche terranno conto, come parametro di confronto, non dell’andamento della classe, ma della **situazione di partenza dell’alunno (criterio riferito al sé)** definita in seguito alla diagnosi e all’osservazione sistematica dell’alunno da parte dei docenti durante il percorso scolastico.



La valutazione didattica può essere effettuata secondo un **criterio assoluto** che si basa sul confronto dei risultati di una prova e un modello prefissato.

Secondo un **criterio riferito al sé** che si riferisce al confronto delle prestazioni del singolo alunno rispetto alla propria situazione iniziale e al progresso individuale (massimo individualmente possibile); secondo un **criterio riferito al gruppo** basato sul confronto tra le prestazioni di ogni alunno e quelle della classe.

Ogni docente procederà nella valutazione dell'alunno con DSA utilizzando le griglie di valutazione adottate dal collegio docenti e dai Dipartimenti per disciplina adeguandola al profilo dello studente anche in caso di verifiche articolate su contenuti adattati o con apparati ridotti.

La valutazione, dunque, non verrà rapportata agli altri studenti o allineata allo standard medio della classe, ma sarà centrata sulla persona e sui suoi progressi.

Nelle prove di verifica svolte durante l'anno, sono previste delle **personalizzazioni** - da specificare nel PDP - che avranno una **funzione soprattutto educativa**, per portare l'alunno ad una sufficiente autonomia in vista dell'esame e ad un miglior uso funzionale degli strumenti compensativi. Se non è possibile fornire tempi più lunghi, si dovrà necessariamente ridurre in proporzione il numero di consegne richieste. Sarà una **riduzione di tipo quantitativo, non qualitativo**; la prova dovrà cioè consentire di accertare, anche se con un numero minore di domande, esercizi o altro, il raggiungimento degli stessi obiettivi.

In fase di registrazione dei voti:



Nel caso di **verifica scritta**, al momento della registrazione della valutazione, il docente indicherà nel registro elettronico, nell'area "Descrizione per la scuola", gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative adottate per lo svolgimento della prova.

Sul foglio della verifica non si ritiene necessario specificare che si tratta di una verifica per alunni con DSA per evitare che l'alunno abbia una percezione negativa di sé e delle sue capacità.

Tali informazioni potranno essere registrate sulla verifica in cartaceo, in seguito, al momento della sua archiviazione.

Per le **interrogazioni**, il docente indicherà sul registro elettronico la modalità d'interrogazione ("interrogazione programmata"; "usa mappe e schemi...").

FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATE

Secondo quanto prevede l'*art.6 DM 5669/2011* a tutela dei DSA, nel PDP vengono inseriti i **criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti più comuni** sulla base degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottati.

Gli insegnanti potranno, inoltre, individuare **criteri più specifici** in relazione alle difficoltà peculiari dell' alunno e del tipo di materia.

L'*art.6 DM 5669/2011*, al *comma 1 e 2*, recita:

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA **deve essere coerente** con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

2. Le Istituzioni scolastiche adottano **modalità valutative** che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.



Alla luce della normativa, è compito di ciascun insegnante effettuare:

1. una **valutazione mirata della tipologia delle prove scritte e orali** in modo da consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di problema che l'alunno presenta;

2. un **monitoraggio costante** da parte dei docenti per valutare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi degli adattamenti compensativi e dispensativi adottati.

Allo scopo di garantire che la valutazione scolastica degli alunni con DSA sia coerente con gli interventi pedagogico-didattici predisposti nel PDP, è opportuno prendere in considerazione le **seguenti indicazioni**:

1) Consentire sempre l'uso degli strumenti compensativi necessari e promuovere lo sviluppo delle competenze nell'uso degli stessi.

PER CHI?

Per tutti i bambini e ragazzi con DSA in misura variabile da valutarsi caso per caso. Durante verifiche e interrogazioni, in particolare non dovrebbe mai mancare il quaderno con formule, tabelle, regole grammaticali, glossari tecnici, ecc. che all'alunno si sarà costruito progressivamente per sostenere le difficoltà di memorizzazione.

CONSIGLIO 

Poiché non sempre gli alunni sono in grado di produrre e/o utilizzare gli strumenti compensativi è opportuno che il docente:

- si assicuri che gli alunni siano in possesso degli strumenti compensativi durante la verifica;
- che siano in grado di utilizzarli.

PERCHE'?

Le abilità carenti che richiedono una compensazione sono tali anche durante interrogazioni e verifiche scritte.

2) Contenuto/ forma

Valutare il contenuto anziché la forma dei testi scritti: non tener conto degli errori ortografici, della qualità formale della grafia e del disordine nel testo.

PER CHI?

Disortografici e **disgrafici** di qualsiasi età che scrivono a mano. Nel caso di testi al computer non valutare comunque gli errori ortografici (in alcuni casi possono sfuggire al correttore ortografico).

CONSIGLIO 

Rispetto alla produzione di testi al computer, è importante che i docenti:

- promuovano l'uso del computer con attività che coinvolgano tutta la classe;
- si assicurino che i discenti con DSA sappiano usare il correttore ortografico.

PERCHE'?

Gli errori ortografici e/o difficoltà di organizzazione dello spazio sul foglio e/o grafia disordinata o addirittura incomprensibile dipendono dalla disortografia e/o dalla disgrafia. Non si può pretendere che bambini e ragazzi scrivano "meglio" o commettendo meno errori, sarebbe come chiedere al miope di leggere la lavagna senza occhiali e valutare la correttezza di tale prestazione con gli stessi parametri usati per chi ha una vista perfetta. In altre parole, è sbagliato valutare correttezza e qualità della grafia dei disortografici e/o disgrafici al pari di quanto si fa con chi non è affetto da questo disturbo.

3) Procedimento anziché calcoli

In Matematica, valutare il procedimento di risoluzione di un problema (o di un esercizio) anziché i calcoli: non tener conto degli errori di calcolo, dell'errata trascrizione di simboli e numeri, del disordine della presentazione.

PER CHI?

I bambini e ragazzi con DSA con dispense specifiche da valutarsi caso per caso.

PERCHE'?

Gli errori di calcolo e/o errata trascrizione di simboli e numeri e/o disordine nella presentazione dipendono dalla discalculia e/o dalla disgrafia e/o dalla dislessia (dislessia del numero). Vedi anche quanto discusso al punto 2.

Un errore ortografico nella scrittura del testo del problema può farne travisare il senso al momento della rilettura inducendo a svolgere un problema "diverso" da quello proposto. Analoghi travisamenti possono capitare per errori di lettura del testo nel caso della dislessia.

4) Correzione ortografica selettiva (Scuola primaria)

Nelle prime due classi della scuola primaria non si possono diagnosticare i DSA, ma se ne può sospettare la presenza. L'insegnante che sospetta una disortografia in un suo alunno dovrebbe correggerne in modo "selettivo" i testi e cioè correggere - per un periodo prestabilito e concordato con famiglia, eventuale tutor o terapeuta, e con il bambino stesso - solo un certo tipo di errore. Solo quando l'apprendimento si sarà abbastanza consolidato, si passerà a correggere un altro tipo di errore.

PER CHI?

Bambini con sospetto DSA nelle prime due classi della scuola primaria.

PERCHE'?

Quando un bambino commette molti errori ortografici fatica a controllare i processi implicati per correggerli tutti contemporaneamente. La correzione selettiva lo aiuta a concentrarsi su un errore per volta, offrendogli migliori margini di recupero.

5) Correzione ortografica minima

Non valutare la correttezza ortografica a favore del contenuto non esclude la correzione degli errori. È bene però che la correzione ortografica sia ridotta al minimo.

PER CHI?

Disortografici e/o **disgrafici** di qualsiasi classe che scrivono a mano.

PERCHE'?

Una pagina fitta di parole segnate come errore penalizza anziché gratificare l'impegno profuso dal bambino o ragazzo nel produrre un testo. Ecco perché è bene limitarsi a segnalare solo i più importanti (o seguire un piano di correzione come detto al punto 4).

6) Parole corrette

Nel correggere gli errori ortografici evitare di evidenziare graficamente gli errori, facendo in modo che siano invece in **primo piano le versioni corrette**.

PER CHI?

Disortografici e/o **disgrafici** di qualsiasi classe che scrivono a mano.

PERCHE'?

È bene soppesare il fatto che sottolineare gli errori può essere in ogni caso controproducente in quanto la sottolineatura è una tecnica usata in altre occasioni per selezionare, evidenziare e memorizzare informazioni importanti (sottolineatura dei testi di studio); la sottolineatura potrebbe perciò evidenziare l'errore, rinforzando la memoria visiva e provocare un indesiderato *effetto boomerang*.

Evidenziare gli errori, anziché la versione corretta, fissa nella memoria la versione scorretta della parola stessa: si tratta di una prassi che rallenta l'apprendimento di qualsiasi bambino, ma è particolarmente negativa in caso di DSA.

Si elencano qui di seguito alcune **“buone pratiche”** relative alla correzione degli **errori ortografici**:

- se ci sono uno o più errori d'ortografia su una riga è utile segnalarlo con un puntino colorato all'inizio riga. Questo lo aiuta a non disorientarsi di fronte alle numerose correzioni fatte dall'insegnante e lo stimola all'autocorrezione.
- evitare di usare la penna rossa per segnalare gli errori, sostituendola invece con una penna verde, meno “invasiva”.
- se in una stessa parola c'è più di un errore, cerchiare la parola invece di sottolineare i vari errori. La parola corretta va assimilata, perciò è consigliabile fornire all'alunno una scheda con i termini corretti da poter osservare e consultare in seguito.
- se una stessa parola è stata scritta più volte in modo scorretto (caso tipico il verbo avere alla terza persona singolare senza la “h”), non penalizzare l'alunno contando come errori il numero delle parole uguali, ma considerarne solo una come campione.

7) Lettura delle consegne

L'insegnante legge le consegne, le domande, il testo dei problemi, ecc. Se l'alunno fa uso di sintesi vocale, li fornisce su supporto digitale idoneo.

●●○ PER CHI?

Alunni dislessici o con difficoltà di comprensione.

●●○ CONSIGLIO

Accade frequentemente che l'alunno abbia la necessità di una seconda lettura. Inoltre, è necessario anche ristrutturare il testo del problema per punti e con parole-chiave affinché sia più facilmente comprensibile ad una lettura autonoma.

●●○ PERCHE'?

Le difficoltà di lettura possono rallentare, ma soprattutto sviare la comprensione delle richieste della verifica, portando ad errori non attribuibili a scarsa preparazione sulla materia oggetto della valutazione.

8) Tempi aggiuntivi

Prevedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle verifiche scritte: usualmente si considera circa il **30%** di tempo in più.

PER CHI?

Dislessici, disortografici, disgrafici e discalculici, sia che scrivano a mano sia che scrivano al computer.

PERCHE'?

Bambini e ragazzi con DSA impiegano più tempo dei compagni a leggere le consegne, a recuperare dalla memoria le informazioni necessarie, a scriverle in forma accettabile.

CONSIGLIO

1) Questa strategia può essere problematica per molti ragazzi con DSA che si stancano facilmente. Se un ragazzo è stanco, il tempo in più non lo aiuta. Se poi presenta anche un disturbo attentivo (anche se non necessariamente di rilevanza clinica), il tempo aggiuntivo è del tutto inutile, se non controproducente. In questi casi, è preferibile ricorrere alla misura successiva (*punto 9*).

2) Se nel PDP sono stati previsti tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle verifiche, è necessario che si eviti, ad esempio, la somministrazione di **“quick test”**, sia scritti sia orali, nelle diverse discipline. Tale somministrazione entra in contraddizione con la suddetta misura dispensativa. Si ricorda che gli alunni con DSA presentano generalmente un **deficit nella memoria di lavoro** o **difficoltà nel recupero in velocità delle informazioni**. Richiedere prestazioni che necessitino velocità di elaborazione e/o recupero delle informazioni potrebbe determinare un **sovraccarico cognitivo** e risultati non sufficienti.

9) Riduzione

In alternativa ai tempi aggiuntivi di consegna, si può prevedere la riduzione della quantità di domande, esercizi, quesiti. Ovviamente, ridurre il numero, non significa trascurare gli obiettivi di apprendimento previsti per quella materia in quella classe.

PER CHI?

Dislessici, disortografici, discalculici, disgrafici sia che scrivano a mano sia che scrivano al computer.

PERCHE'?

Vedi punto 8.

10) Programmazione

Interrogazioni e verifiche devono essere programmate per tempo, possibilmente concordando le date con l'alunno. In ogni caso, le date devono essere comunicate con largo anticipo. Sono assolutamente da evitare, invece, le interrogazioni o le verifiche scritte "a sorpresa".

PER CHI?

Tutti i ragazzi con DSA.

PERCHE'?

Per bambini e ragazzi con DSA studiare richiede tempi particolarmente lunghi, sia che si sforzino di farlo leggendo con gli occhi, sia che si servano della sintesi vocale. La programmazione di interrogazioni e verifiche consente ai ragazzi di organizzarsi (o di farsi aiutare ad organizzarsi) suddividendo il materiale oggetto di studio in piccole parti da assimilare poco per volta. La comunicazione di una verifica da svolgersi, ad esempio dopo sole 24 ore, crea situazioni di ansia inutili e perniciose, sia che verta su una piccola parte del programma appena svolto, sia che richieda un ripasso di argomenti precedenti.

11) Suddivisione del programma

È utile prevedere interrogazioni o verifiche su parti circoscritte del programma: il programma di studio viene frammentato in **più momenti di verifica** degli obiettivi di apprendimento. Da evitare invece interrogazioni o verifiche su "tutto il programma" del quadrimestre/trimestre o comunque su ampie parti di esso.

PER CHI?

Tutti i ragazzi con DSA.

PERCHE'?

Vedi p. 10.

CONSIGLIO

Poiché spesso gli alunni con DSA presentano difficoltà sia nella compilazione del diario sia nella pianificazione dello studio, è necessario che i docenti si assicurino che per l'alunno siano chiare le date in cui vengono programmate le verifiche.

12) Nessuna sovrapposizione

È importante evitare di sovrapporre nel corso della stessa giornata più interrogazioni e/o verifiche: soprattutto nella scuola secondaria occorre che gli insegnanti si accordino per evitare la programmazione d'interrogazioni orali e verifiche scritte su più materie nello stesso giorno.

● ● ● **PER CHI?**

Tutti i ragazzi con DSA.

● ● ● **PERCHE'?**

Vedi p. 10.

13) Prove orali

Per molti ragazzi è più semplice dimostrare la propria preparazione oralmente, piuttosto che in forma scritta. In tali casi occorre prevedere **prove orali integrative o sostitutive** delle verifiche scritte. Questo vale per qualsiasi materia che lo consenta, ma soprattutto per le materie orali che diventano spesso occasione di verifiche scritte per la compressione dei tempi scolastici.

● ● ● **PER CHI?**

Per quei ragazzi con DSA che riescono a dimostrare meglio la propria preparazione con l'esposizione orale.

● ● ● **PERCHE'?**

Per alcuni ragazzi con DSA l'elaborazione di un testo scritto può presentare diverse difficoltà. Oltre a quelle legate alla disortografia (errori ortografici) e/o alla disgrafia (grafia illeggibile, lenta), possono essere presenti anche difficoltà nell'organizzazione del testo (quali argomenti esporre prima e quali dopo) e nel dare loro una forma sintatticamente appropriata.

Può accadere frequentemente che i risultati di una verifica ottenuti con la compensazione con prove orali di compiti scritti non siano adeguati in quanto alcuni ragazzi con DSA manifestano difficoltà anche nell'esposizione orale (**disnomia**).

Anche in presenza di adeguato e ampio vocabolario può esser presente:

- difficoltà di accesso rapido al lessico;
- difficoltà di recupero dei termini specifici;
- uso di parafasie semantiche (sostituire la parola corretta con altra semanticamente correlata, come per esempio forchetta al posto di cucchiaio);
- lentezza di elaborazione del discorso dell'altro;
- difficoltà nei compiti che richiedono velocità di risposta che generano fenomeni psico-emozionali negativi.

In tali situazioni è d'importanza strategica che il docente rimoduli le tecniche d'interrogazione e di discussione come metodologia valutativa.

In tali casi può essere preferibile ricorrere alla misura 14 (verifiche a quiz).

Gli **speaking test nelle lingue straniere** che richiedono l'acquisizione a memoria di brani più o meno lunghi necessitano dell'utilizzo di strumenti compensativi che facilitino l'esposizione orale.



La **disnomia** è la difficoltà o incapacità a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria. La disnomia può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe.

14) Verifiche a quiz

Se non si possono sostituire le verifiche scritte con interrogazioni orali, valutare se per quell'alunno con DSA sia preferibile evitare quelle a domanda aperta e prevedere, invece, verifiche a quiz con domande a risposta multipla, con variante vero/falso; griglie con matrici da completare; a riempimento; attività di transcodificazione del linguaggio verbale a un codice grafico.

PER CHI?

I ragazzi con DSA che manifestano difficoltà sia nella produzione di testi scritti "aperti" sia nell'esposizione orale.

PERCHE'?

La domanda a quiz evita al ragazzo di organizzare il proprio pensiero in forma scritta o orale, ma ne misura le conoscenze su un dato argomento.

CONSIGLIO

Nel proporre le domande evitare le frasi con doppia negazione o altri costrutti complessi (non si sta testando la preparazione sintattica, ma quella nella materia oggetto del test); evitare anche formulazioni ambigue.



Questo tipo di verifica non è quello preferibile. Non abitua, infatti, i ragazzi a riflettere, organizzare il proprio pensiero ed esporlo, abilità importante nella vita quotidiana e in molte professioni. Viene testata solo la conoscenza di alcuni dati, spesso di tipo mnemonico (per i quali peraltro andranno forniti strumenti compensativi: vedi punto seguente). Spesso si finisce con lo scegliere questo tipo di verifica quando non è possibile valutare la preparazione di un ragazzo con DSA in nessun altro modo.

15) Memorizzazione

Non valutare la memorizzazione di date, elenchi, poesie, unità di misura, tabelline e altri fatti numerici, parole difficili, regole grammaticali, forme verbali, ecc.

Per quanto riguarda le forme verbali, limitarsi ad accettare l'uso corretto delle stesse durante le esposizioni orali.

PER CHI?

Quasi tutti i ragazzi con DSA.

PERCHE'?

Nella maggioranza dei casi i ragazzi con DSA manifestano difficoltà più o meno gravi nella memorizzazione di dati. Queste difficoltà vanno supportate con l'uso di un semplice strumento compensativo costruito dai ragazzi stessi: un quadernino di supporto alla memoria contenente tutti i dati che non riescono a memorizzare.

16) Lingue straniere: spelling e correttezza ortografica

Non valutare spelling e correttezza ortografica nella lingua straniera: valorizzare la capacità di farsi comprendere in forma scritta anche se in modo non del tutto corretto.

PER CHI?

Dislessici e disortografici.

PERCHE'?

Alcune delle lingue straniere insegnate nelle scuole italiane (l'inglese soprattutto) sono lingue opache, cioè lingue in cui una stessa lettera o gruppo di lettere possono rappresentare suoni diversi (questo accade pochissimo in italiano e in spagnolo, che sono infatti considerate lingue trasparenti).

L'apprendimento delle lingue opache è particolarmente difficile per i dislessici e i disortografici, perché li costringe a memorizzare un numero maggiore di corrispondenze tra suoni e segni, in presenza oltretutto di numerosi casi irregolari (almeno nel caso dell'inglese).

17) Lingue straniere: verifiche scritte

Se necessario si può dispensare l'alunno dalle verifiche scritte o comunque attribuire maggior importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte; la dispensa dalle prove scritte è possibile anche all'esame di Stato e non compromette il titolo ricevuto (diversamente dall'esonero).

PER CHI?
Dislessici e disortografici.

PERCHE'?
Vedi punto 16.

18) Lingue straniere: interrogazioni

Non valutare la correttezza nell'esposizione nella lingua straniera: valorizzare la capacità di farsi capire in modo chiaro anche se non del tutto corretto.

PER CHI?
Alcuni ragazzi con DSA, soprattutto nel caso dell'inglese.

PERCHE'?
Alcune lingue straniere hanno strutture frasali semplici, ma molte irregolarità (ad esempio nelle forme verbali, come accade in inglese), oppure hanno strutture frasali molto diverse dall'italiano (ad esempio il tedesco che prevede il verbo in fondo alla frase nelle subordinate). Per alcuni dislessici la memorizzazione delle regole sintattiche o delle numerose forme verbali irregolari, ecc. può essere molto difficile da raggiungere.
Nel caso delle lingue straniere la valutazione, per quanto riguarda la comprensione orale e scritta, dovrà valorizzare la capacità di cogliere il senso generale del discorso, mentre nella produzione dovrà valorizzare l'efficacia comunicativa rispetto alla correttezza grammaticale.

19) Altre prestazioni interessate dai DSA

Oltre a un disturbo della lettura, scrittura, calcolo, bambini e ragazzi con DSA possono presentare altre abilità carenti: ad esempio quelle di coordinazione motoria, discriminazione destra/sinistra, prassie complesse, ecc. secondo quanto indicato dalla certificazione e/o dalla relazione redatta dagli specialisti.

Anche in questi casi occorrerà evitare di valutare la prestazione nelle attività direttamente interessate dal DSA: questo potrebbe riguardare anche materie usualmente meno coinvolte dal DSA come educazione motoria, tecnica, musicale, ecc.

PER CHI?

Tutti i ragazzi con DSA
trasversalmente in ogni
materia scolastica.

PERCHE'?

Vedi punto 2.

ESAMI DI STATO PER ALUNNI CON DSA

La Commissione d'esame (D.P.R. 22/6/2009, n.122, art. 10 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170) considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Inoltre, secondo quanto indicato dal D.L. n. 62, art. 11, punto 14:

“gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate e per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato”



La scuola può trovarsi di fronte a due CASI:



ALUNNI BES CON PDP

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati, che non godono delle tutele previste dalla legge 104/92 (alunni con disabilità) e dalla legge 170/2010 (alunni con DSA), **non sono previste misure dispensative**, tuttavia **possono essere utilizzati strumenti compensativi**.

L'utilizzo dei predetti strumenti è possibile a condizione che sia stato redatto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ne preveda l'utilizzo e siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Le Commissioni assicurano l'adozione di criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma (D.M n. 5669 12 luglio 2011), sia nelle prove scritte che in fase di colloquio.



GLI ALUNNI CON DIAGNOSI DI DSA:

- devono sostenere tutte le prove scritte;
- possono essere dispensati dalle prove scritte in lingua straniera solo nei casi specificati dal *Decreto legislativo, 13 aprile 2017, n. 62*:
 - **alunno dispensato**, sulla base del PDP, dalla prova scritta. In tal caso, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera;
 - **alunno esonerato**, sulla base del PDP, dall'insegnamento delle lingue straniere. In tal caso, sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- hanno diritto all'impiego di strumenti compensativi e misure dispensative, come indicato nella *nota ministeriale prot. 26/A del 2005*, coerentemente con quanto utilizzato in corso d'anno, o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (*art. 11, punto 11: "Valutazione degli alunni e delle alunne con disabilità e disturbi specifici di apprendimento"*, D.L. 13 aprile, 2017, n. 62);
- posso usufruire di **tempi più lunghi di quelli ordinari**.
- può utilizzare **apparecchiature** e **strumenti informatici** solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (*Art. 11, comma 11, D.L. 13 aprile, 2017, n. 62*)

PROVE INVALSI PER ALUNNI CON DSA

Rispetto alla somministrazione delle prove INVALSI, la scuola può trovarsi di fronte a due CASI:



AGLI ALUNNI CON DIAGNOSI DI DSA

In riferimento al *D.L. 62/17* e alla *nota MIUR 1865 del 10.10.2017*, gli alunni con DSA possono usare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP e abitualmente utilizzati durante il percorso scolastico.

Sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe.

Possono essere adottate:

1) MISURE COMPENSATIVE

- è possibile la lettura ad alta voce della prova, ma solo in locali differenti da quello utilizzato per gli altri allievi della classe;
- è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 15 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove o per una sola, così come viene ritenuto opportuno;
- è possibile utilizzare le prove in formato elettronico o in formato audio.

2) MISURE DISPENSATIVE

- Esonero dalla prova nazionale di lingua inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

Qualora le scuole ne abbiano fatto richiesta all'atto della registrazione al SNV, l'INVALSI mette a disposizione anche le prove in formato audio (mp3) per l'ascolto individuale in cuffia delle prove lette da un insegnante.



AGLI ALUNNI BES CON PDP

Le misure compensative sono applicabili solo agli allievi con DSA certificato.

Tutti gli altri allievi Bes svolgono la prova ordinaria **secondo le modalità standard previste per tutti gli altri allievi.**

Anche gli alunni che non sostengono le prove INVALSI di inglese hanno diritto all'ammissione all'esame di Stato.

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

INDICAZIONI UTILI PER LA FAMIGLIA: DETRAZIONI FISCALI E INDENNITÀ DI FREQUENZA

La normativa vigente riconosce l'importanza degli **strumenti compensativi**, considerati un diritto dell'alunno, che permettono al bambino/ ragazzo con DSA di affrontare il percorso scolastico in modo autonomo. Questi strumenti però sono in molti casi costosi e possono pesare in modo importante sul bilancio familiare e l'unica misura attiva risulta al momento la **detrazione fiscale per l'acquisto di strumenti compensativi**, introdotta nel 2018 con la *Legge n. 205/2017*.

Tra gli acquisti detraibili sono compresi gli strumenti compensativi, ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l'alunno con DSA nella sua attività di apprendimento, come per esempio:



- la **calcolatrice**, che aiuta nelle operazioni di calcolo;
- la **sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il **registratori**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i **programmi di video scrittura** con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- **sussidi tecnici e informatici** come i computer necessari per la video scrittura.

Tuttavia esiste la possibilità che i genitori di un bambino con disturbo dell'apprendimento ricevano una sovvenzione mensile: **l'indennità di frequenza**.

L'indennità di frequenza è istituita dalla *legge 289 del 1990* ed è una sovvenzione destinata ai minori di 18 anni che affrontano un percorso scolastico.

È una prestazione economica che viene erogata mensilmente, per aiutare l'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità. Si può accedere a questa indennità durante tutto il periodo scolastico fino alla maggiore età.

L'indennità di frequenza scolastica è riservata a tutti i cittadini che rispettano i seguenti requisiti:



- Et  inferiore ai 18 anni.
- Cittadinanza italiana o della comunit  europea, oppure per cittadini stranieri almeno un anno di permesso di soggiorno.
- Presenza di una disabilit  accertata (da commissione medica o da sentenza) oppure minori ipoacustici (perdita uditiva di almeno 60 decibel nell'orecchio migliore).
- Frequenza di corsi di studio in scuole pubbliche o private (equiparati anche la frequenza in centro di formazione professionale, dal 2002 anche la frequenza di asilo nido).
- In alternativa alla frequenza scolastica, pu  beneficiare di indennit  chi effettua regolarmente trattamenti terapeutici o riabilitativi in centri specializzati, pubblici o privati convenzionati.
- Stato di bisogno economico. Se il ragazzo ha un reddito personale superiore a una soglia stabilita annualmente non ha diritto all'indennit .
- Per l'anno 2020 la soglia di reddito ammonta a 4.906,72 euro.

In che modo un bambino/ragazzo con DSA rientra in questi requisiti?

La definizione della *legge 289/1990* parla di "difficolt  persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni relative alla loro et ", a questo proposito un alunno con DSA pu  richiedere l'indennit .

Il disturbo specifico dell'apprendimento infatti comporta certamente una difficolt  non transitoria, quindi risponde al requisito della persistenza.

Molto spesso il DSA determina difficolt  rilevanti nello svolgimento di alcuni compiti, questo deve essere verificato.

In sostanza avere un DSA certificato non   requisito sufficiente a ricevere un'indennit  di frequenza, bisogna accertare che tale disturbo effettivamente comporti difficolt  nelle attivit  scolastiche.

Quindi una diagnosi che certifica il DSA non basta per accedere all'indennit , occorre richiedere la **valutazione della commissione per l'accertamento dell'invalidit **.

I soggetti devono presentare **domanda all'INPS** e soddisfare i **requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, in questo caso hanno diritto all'indennit **.

A quanto ammonta l'assegno corrisposto?

L'indennità di frequenza è un assegno mensile, la cifra erogata attualmente è di 286,81 euro al mese (aggiornata all'anno 2020).

L'indennità non viene corrisposta tutto l'anno, ma solo per tutta la durata della frequenza scolastica, quindi in genere si tratta di 9 mensilità.

Naturalmente se un ragazzo con DSA certificato lascia l'anno scolastico per qualsiasi motivo, non potrà ricevere l'assegno, fino al ritorno a scuola.

Se, invece, il ragazzo frequenta un centro di riabilitazione estivo ha diritto a ricevere l'erogazione anche nei mesi estivi, arrivando ad avere l'indennità per tutti e 12 i mesi dell'anno. Per ottenere l'erogazione durante i mesi estivi sarà necessaria l'attestazione di regolare frequenza.

- L'indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità.
- Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del «certificato medico introduttivo».
- Il medico (ad es. pediatra o altro specialista) che compilerà il certificato medico introduttivo dovrà trascrivere la diagnosi con l'indicazione dei c.d. Codici Nosografici (Es: Dislessia - F81.0; Disortografia - F81.1; Discalculia - F81.2; Disgrafia - F81.8) ed indicare altri eventuali disturbi. Aggiungerà l'indicazione che il minore ha «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età».

TANTI RUOLI E SPECIFICITÀ: UN SOLO OBIETTIVO

All'interno dell'Istituzione Scolastica esistono tante figure che hanno funzioni e ruoli diversi, ma che concorrono insieme ad uno stesso obiettivo: l'inclusione di tutti e di ciascuno. Per tale motivo è bene descrivere, all'interno del protocollo, i ruoli e i compiti di ognuno: il Dirigente Scolastico, il Referente d'Istituto per i DSA, gli uffici di segreteria, il coordinatore di classe, il consiglio di classe/team, il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione, la famiglia, lo studente.

Di seguito verranno descritte brevemente alcune azioni proprie di ogni figura.

Il Dirigente Scolastico

- accerta, con il Referente d'Istituto per i DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;
- garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;
- verifica, con il Referente d'Istituto per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con DSA presenti a scuola;
- favorisce, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008);
- promuove azioni di formazione e aggiornamento per gli insegnanti;
- promuove, con il Referente d'Istituto per i DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;
- attiva con il Referente d'Istituto per i DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni d'individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e predispone la trasmissione dei risultati alle famiglie.

Il Referente d'Istituto per i DSA

- fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI);
- collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;
- coordina, se presente, la commissione DSA nominata dal Collegio dei docenti;
- predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;
- sollecita la famiglia all'aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;
- programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;
- fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collabora all'individuazione di strategie inclusive;
- offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto;
- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;
- media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
- coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI;
- monitora l'applicazione del protocollo d'accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell'argomento.

L' ufficio di segreteria

- protocolla il documento consegnato dal genitore;
- fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e la liberatoria per l'utilizzo dei dati sensibili (*Dgls.196/2003*);
- restituisce l'originale della diagnosi al genitore;
- archivia una copia protocollata del documento nel fascicolo personale dell'alunno;
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato);
- ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente d'Istituto per i DSA dell'arrivo di nuova documentazione.

Il coordinatore di classe

- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella classe;
- fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato;
- partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente ordine di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni;
- collabora con i colleghi e il Referente d'Istituto per i DSA per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento;
- valuta, con la famiglia e l'alunno, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe;
- organizza e coordina la stesura del PDP;
- favorisce la mediazione con i compagni nel caso si presentassero situazioni di disagio relativi all'utilizzo degli strumenti compensativi;
- concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d'Istituto per i DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l'andamento del percorso, la predisposizione del PDP e l'orientamento alla scuola secondaria di secondo grado.

La famiglia

- consegna in Segreteria la certificazione diagnostica;
- provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola;
- collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica;
- si adopera per promuovere l'uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per facilitare l'apprendimento;
- mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono il bambino/ragazzo nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;
- contatta il Referente d'Istituto per i DSA in caso di necessità.

Lo studente

Ha diritto a:

- una didattica adeguata;
- essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;
- un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità;
- avere docenti preparati, qualificati e formati;
- usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010;
- essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- una valutazione formativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO-DSA

- Decreto per le attività di individuazione precoce dei DSA a scuola;
- Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.M. 12 luglio 2011);
- Protocollo d'Intesa MIUR - AID - FTI;
- Nota ministeriale n. 4099 del 05 ottobre 2004;
- Nota ministeriale n. 26 del 05 gennaio 2005;
- Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap;
- Nota ministeriale n. 1787 del 01 marzo 2005;
- Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia;
- Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007;
- Disturbi di apprendimento - Indicazioni operative;
- C.M. n. 28 del 15 marzo 2007;
- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007. Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare il punto 4;
- Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007;
- Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007;
- Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare l'art. 12, 7° comma, quarto punto;
- Legge n. 170 del 08 ottobre 2010;
- Linee guida per la didattica integrata;
- Direttiva Ministeriale 27/12/2012 "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.
- Nota MIUR n. 1551 del 27/06/2013: Piano annuale per l'inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.
- Nota ministeriale 2563 del 22/11/2013 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. INVALSI - 24/04/2013, Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012-2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali.

-
- Ordinanza Ministeriale n. 37, Prot. n.316, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014;
 - Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)- Quaderno operativo, edizione II;
 - DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070);
 - D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

- Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - Chiarimenti -(Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013);
- Indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" - (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013).